

Commissione Tributaria regionale Lazio sez. VI, sent. 29 maggio 2008, n. 64

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Signora (...), appella la Sentenza della C.T.P. di Viterbo che in parziale accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento ha ridotto da Lire 123.113.000 a Lire 120.111.000 i ricavi conseguiti che erano stati dichiarati per un ammontare di Lire 115.918.000.

La contribuente ribadisce tutti i motivi già esposti in primo grado, lamentando che la C.T.P., ha omesso di esaminare alcuni di essi, come l'erroneo conteggio dell'IVA sulle maggiori operazioni contestate.

Con successivo atto a sostegno delle proprie ragioni produce la Sentenza della 7° sezione di questa Commissione Tributaria Regionale e la circolare n. 5 del 23/1/2008 relativo alle novità introdotte dal decreto legge n. 81 del 2/7/2007 e dalla legge Finanziaria per il 2008, su gli studi di settore.

L'Ufficio con atto di costituzione in giudizio del 28/12/2007, fa rilevare di avere emesso l'accertamento in applicazione dei parametri per la determinazione dei ricavi, compensi e volume di affari ai sensi dell'art. 3 comma 184 legge 549/95, dopo aver invitato (notificato il 10/7/2004) la parte al contraddittorio rimasto disatteso.

Ritiene fondato il suo operato visto che il comma 1.81 dell'art. 3 stabilisce che fino all'approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'art. 39, comma 1 lett. d) DPR 600/73 potevano essere effettuati utilizzando i parametri stabiliti dal DPCM 29/1/1996.

Fa infine rilevare che la ricorrente poteva fornire prove per l'inapplicabilità dei suddetti parametri alle condizioni dello specifico svolgimento dell'attività esercitata - prove non prodotte né in sede di contraddittorio con l'ufficio (prima dell'emissione dell'accertamento), né con l'impugnazione del provvedimento.

Il rappresentante dell'Ufficio all'odierna udienza, chiede in via pregiudiziale che sia dichiarato inammissibile l'appello ai sensi delle norme vigenti, in quanto il contribuente nei motivi dell'appello si rifà completamente ai motivi esposti nel ricorso introduttivo.

La Commissione dopo aver esaminato gli atti, rigetta la suddetta richiesta pregiudiziale dell'ufficio, in quanto esso a seguito dell'appello del contribuente, con l'atto di controdeduzioni, non ha minimamente fatto riferimento ad una eventuale inammissibilità dell'appello, ma ha analizzato e ribattuto tutte le argomentazioni sollevate dal contribuente, che tra l'altro ha lamentato l'omesso esame - da parte della sentenza - della situazione di fatto tra cui l'erroneo conteggio dell'IVA sulle maggiori operazioni contestate ed eccepite nel ricorso originario.

Nel merito tenuto conto della recente giurisprudenza relativa all'applicabilità dei parametri di cui alla legge 549/95 e soprattutto della circolare n. 5 del 23/1/2008 della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ritiene fondato l'appello che va accolto.

La circolare ha chiarito le modifiche apportate con l'introduzione dei commi 14-bis e 14-ter nell'art. 1 nella legge 127/2007; il 14-bis stabilisce che gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici".

Il comma 14-ter precisa che "i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento, spetta all'Ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".

Stesso tenore sostanziale è riportato nella circolare in riferimento all'art. 1 comma 252, della successiva legge finanziaria per il 2008, che ai fini dell'accertamento stabilisce l'onere dell'Agenzia delle Entrate di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione di maggiori ricavi, fino all'entrata in

vigore dei nuovi studi di settore, varati secondo le procedure delle discipline richiamate dal presente comma.

Il Collegio, rilevato che tutto ciò risulta disatteso sia nei motivi dell'accertamento impugnato, che dalla mancata produzione di elementi di prova, lo ritiene infondato e quindi va annullato.

La peculiarità della controversia le ragioni della sentenza e motivi di equità giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie l'Appello. Spese compensate